



COMUNE DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
ELETTROACUSTICI E SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI
MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
NEL COMUNE DI CERVIA**

*Approvato con deliberazione del Commissario assunta coi poteri del Consiglio Comunale n.46 del
31/03/2026*

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/1995 così come modificata dal D. lgs 42/2017, dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15/2001 e sulla base degli indirizzi della Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21 settembre 2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15".

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rinvia alle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Classificazione acustica del Comune di Cervia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018, esecutiva dal 28/05/2019 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento non si applica alle fonti rumorose derivanti dai comportamenti umani che arrecano disturbo al riposo delle persone ed alla quiete pubblica, quali schiamazzi, strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal comma 1 dell'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

ART. 2

DEFINIZIONE PICCOLI TRATTENIMENTI

L'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita allo svolgimento di **piccoli trattenimenti musicali senza ballo**.

Si intendono come tali:

1. l'effettuazione di spettacoli o divertimenti ed attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc jockey, cabaret, esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
2. l'effettuazione di trattenimenti cui il pubblico può attivamente partecipare (ad esempio karaoke, giochi a quiz), ad esclusione di trattenimenti danzanti e attività in cui il pubblico è soggetto attivo del ballo;
3. L'effettuazione di piccoli trattenimenti e spettacoli deve avvenire, per rientrare nella tipologia di cui ai punti 1) e 2) in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo;

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di spettacolo e/o trattenimento come sopra definita qualora venga svolta nei seguenti limiti:

- a) l'**ingresso** deve essere mantenuto **libero e gratuito**, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione;
- b) assenza di pubblicizzazione dell'attività di spettacolo e piccolo trattenimento al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione. L'**attività di trattenimento**, così come sopra definita, deve, in ogni caso, mantenersi **complementare, accessoria e secondaria** rispetto all'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- c) nel locale o all'esterno **non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti** per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);

ART. 3

FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

1. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio

La disciplina per la musica di sottofondo di cui al presente comma si riferisce a tutte le attività.

Let. A) *Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi monoblocco non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, e pertanto non tecnicamente idonei a superare i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 alle massime potenzialità, (così come previsto dal Ministero dell'Ambiente DSA/2004/10271 del 30 aprile 2004), fatto salvo quanto indicato nella valutazione di impatto acustico, (così come previsto dall'art. 13 della NTA) è consentito in modo libero unicamente nei locali al chiuso o pertinenze esterne autorizzate durante tutto l'orario di apertura;*

Let. B) *Gli apparati sopra descritti non possono essere coadiuvati o integrati da diffusori mobili amplificati;*

Let. C) *Per Le attività che utilizzano gli apparati di cui al presente comma non è necessario inviare al Comune a mezzo PEC la comunicazione relativa all'uso di tali impianti ma deve essere conservata sul posto la V.I.A. (Valutazione di Impatto Acustico) così come previsto dal DPCM 215/99.*

Modalità diverse di diffusione sonora saranno normate nei successivi articoli.

2. Apparati di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

La disciplina di cui al presente comma si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), attività ricettive e attività balneari;

Let. A) La diffusione di musica attraverso **impianti elettroacustici aventi elementi di diffusione multipli** con caratteristiche diverse da quelle di cui comma 1 del presente articolo, è soggetta a obbligo di certificazione come previsto dall'art. 4 del DPCM 215/99. Tali impianti **devono essere dotati di sistemi di limitazione automatici, opportunamente tarati**, che impediscano il superamento dei valori limite prescritti nella valutazione previsionale di impatto acustico ai fini del rispetto della Classificazione Acustica del territorio o dei limiti di cui al **DPCM 215/99** a seconda del tipo di impiego. Tali impianti non rientrano nelle semplificazioni del DPR 227/11 e, pertanto, la loro installazione e attivazione è soggetta a presentazione della comunicazione attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia, come previsto dalla L.R. 15/01. Ricevuta la suddetta comunicazione, il Comune si riserva di chiedere il parere di ARPAE. Per quegli esercizi che hanno già in uso tale tipologia di impianti e l'hanno già comunicato, sarà sufficiente rispondere ai dettami del DPCM 215/99, dell'art. 9 L.R. 15/01 e dell'art. 13 delle NTA della Classificazione Acustica di Cervia;

Let. B) La documentazione relativa alla Valutazione Impatto Acustico dovrà essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99;

Let. C) Le attività che utilizzano gli impianti elettroacustici regolamentati dal presente articolo devono di norma osservare il seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 23:30;

Let. D) Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

1. i diffusori sonori devono essere direzionati verso l'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio; trattasi di area di pertinenza dell'esercizio sia quella interna che quella esterna ben delimitata e autorizzata, anche in via provvisoria, come occupazione di suolo pubblico dal Comune;
2. i diffusori sonori devono essere in configurazione fissa e, anche per quelli delle pertinenze esterne, rivolti esclusivamente verso l'interno del locale in conformità alla certificazione di impatto acustico ex art. 4 DPCM 215/99. Le loro caratteristiche tecniche devono essere tali da non essere idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99. In particolare, gli elementi interni (altoparlanti) non devono avere comunque una dimensione superiore agli 8 pollici (22 cm) e avere una efficienza diffusiva ad un metro pari o inferiore a 96 dB per ogni watt di potenza dichiarata dal costruttore;
3. è vietato l'utilizzo di diffusori mobili;
4. è fatto divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate e altri apparati per animazione;

5. è vietato l'utilizzo, anche all'esterno dei locali, di qualsiasi dispositivo elettroacustico portatile. Il gestore è responsabile di tale condotta rumorosa se svolta all'interno dell'area di sua pertinenza;
6. nell'ambito di attività congiunte, all'atto della comunicazione, per quanto attiene all'attività musicale, l'esercente dovrà indicare un'unica configurazione che potrà essere riferita a quanto riportato al comma 1) o al comma 2) del presente articolo;
7. Per godere di un particolare regime di utilizzo, così come di seguito disciplinato all'art. 5, i diffusori sonori di cui al presente comma, devono essere implementati da un sistema di sorveglianza fonometrico integrato, da qui in poi chiamato semplicemente "**fonometro**", che registri i parametri di utilizzo dell'impianto elettroacustico e consenta, pertanto, una verifica immediata da parte delle Autorità di controllo in caso di eventuali segnalazioni o controversie da parte della cittadinanza. Le caratteristiche tecnico funzionali del sistema sono indicate nell'apposito Allegato. Tale sistema di sorveglianza dovrà essere in funzione h24 e trasmettere con regolarità oraria i dati registrati al Comune di Cervia nonché gli allarmi di anomalia, di cui all'apposito allegato, agli indirizzi mail degli organi di vigilanza richiesti. Tali dati dovranno inoltre essere tenuti a disposizione e forniti su richiesta da parte del gestore dell'esercizio alle Autorità di controllo per un periodo non inferiore ad un anno. Tale apparato fonometrico deve essere verificato da ARPAE e dotato di sigilli antimanomissione da parte della Polizia Locale del Comune di Cervia;

Let. E) L'utilizzo di impianti di amplificazione sonora, in caso di inaugurazioni di esercizi commerciali e attività artigianali, è consentito previa comunicazione attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia con allegata V.I.A.

ART. 4

DISCIPLINA SULL'IMPIEGO DEL FONOMETRO PER I TRATTENIENTI

1. Utilizzo del fonometro

Let. A) L'utilizzo del fonometro (Allegato 1) consente di svolgere trattenimenti in un regime agevolato di premialità rispetto agli impianti privi di tale dispositivo così come successivamente disciplinato. L'installazione di detto dispositivo resta comunque una facoltà dell'esercente che non è soggetto ad obbligo alcuno tranne quello della comunicazione e della conservazione della VIA in sito nel caso di impiego di impianti della tipologia di cui all'art. 3.2;

Let. B) Al fine di beneficiare del regime agevolato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.2, l'esercente, previa specifica comunicazione, deve dotarsi del sistema di sorveglianza fonometrico integrato, di seguito denominato "fonometro", come indicato nell'art. 3.2 lett. D) nr. 7.

2. Sospensione della posticipazione dell'orario di utilizzo - gravi violazioni

Let. A) Le agevolazioni in termini di numero serate di intrattenimento e di posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori, così come disciplinati nei successivi articoli, viene sospesa a seguito di contestazione di una delle seguenti gravi violazioni:

- 1)** manipolazioni degli impianti elettroacustici;
- 2)** alterazioni dei sistemi fonometrici;
- 3)** superamento delle fasce orarie;
- 4)** superamento dei limiti acustici consentiti nelle fasce orarie.
- 5)** per gli impianti dotati di fonometro, mancato funzionamento continuativo (h24) e/o mancata trasmissione periodica dei dati rilevati al Comune di Cervia.

Let. B) Sono contestabili direttamente in sito, a seguito di sopralluogo effettuato su segnalazione del fonometro, le violazioni di cui ai punti **1)** e **2)** e, pertanto, oggetto di verbalizzazione immediata ed emanazione di provvedimenti diretti ai sensi - anche - dell'art 75 DPR 445/00. La violazione di cui ai punti **3)** e **5)** si rileva anche a seguito delle segnalazioni del fonometro tramite l'analisi dei dati. La violazione di cui al punto **4)** può essere accertata tramite indagine fonometrica esterna, in quanto il fonometro rileva le alterazioni sull'impianto elettroacustico ma non consente di contestare direttamente un "superamento" dei limiti di Legge, poiché il rilievo formale deve essere effettuato da parte di Tecnico Abilitato in Acustica ex art. 2 L. 447/95;

La **sospensione** di cui al presente comma avrà una durata di **7 giorni** relativamente alla prima violazione e di **30 giorni** relativamente alla seconda violazione. La sospensione decorre dalla data di notifica del relativo provvedimento.

ART. 5

TRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, ESERCIZI COMMERCIALI (ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA) E MANIFESTAZIONI ED EVENTI TEMPORANEI

1. Trattenimenti musicali

I trattenimenti musicali possono svolgersi unicamente quali attività a carattere temporaneo secondo le ZONE A e B di cui all'Allegato 2 e previa presentazione della relativa **COMUNICAZIONE attraverso lo "SPORTELLLO TELEMATICO" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia** da effettuare **ALMENO 7 GIORNI PRIMA** dello svolgimento del trattenimento e corredata da idonea V.I.A., per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

2. Limiti acustici

Nelle aree individuate come **ZONA A e B**, per quanto riguarda i limiti e la definizione dei ricettori, si rimanda alla sopra citata DGR 1197/2020, salvo per quanto riguarda il **limite di ricezione al pubblico che viene abbassato al valore LASmax = 102 dBA in conformità al DPCM 215/99.**

3. Trattenimenti musicali in ZONA A

Nelle aree del territorio comunale ricadenti nella ZONA A, in base alla tipologia di attività definite in Tabella A e Tabella B della DGR 1197/2020 (Allegato 3) quali siti dedicati alle manifestazioni temporanee, in quanto l'offerta musicale rappresenta una vocazione di attrazione dell'intero ambito territoriale, i trattenimenti con utilizzo di impianti elettroacustici stabiliti con i vincoli tecnici di cui all'art. 3.2 devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Let. A) Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche e **dotati del sistema cd. "fonometro"**, potranno svolgere trattenimenti musicali **senza limitazione di serate, con TERMINE ALLE ORE 24.00;**

Let. B) *Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche ma **NON dotati del sistema cd. "fonometro"**, possono svolgere trattenimenti musicali unicamente ai sensi della DGR 1197/2020, tranne per il limite di emissione LASmax = 102 dBA in conformità al DPCM 215/99, con le seguenti modalità:*

- 1) **massimo 2 giorni a settimana anche consecutivi;**
- 2) con una **durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30;**

4. Trattenimenti musicali in ZONA B

Nelle aree del territorio comunale ricadenti nella ZONA B, in base alla tipologia di attività definite in Tabella B della DGR 1197/2020 quali siti dedicati alle manifestazioni temporanee, i trattenimenti con utilizzo di impianti elettroacustici stabiliti con i vincoli tecnici di cui all'art. 3.2 devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Let. A) Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche e dotati del sistema cd. "fonometro", possono svolgere trattenimenti musicali in conformità alla DGR 1197/2020, tranne per il limite di emissione $LAS_{max} = 102$ dBA in conformità al DPCM 215/99, con le seguenti modalità:

- 1) **massimo 2 giorni a settimana anche consecutivi;**
- 2) con una **durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 24.00;**

Let. B) Gli esercizi i cui impianti sono conformi alle suddette caratteristiche tecniche ma NON dotati del sistema cd. "fonometro", possono svolgere trattenimenti musicali nel rispetto dei limiti suindicati con le seguenti modalità:

- 1) **unicamente 1 giorno a settimana** non consecutivo con la settimana successiva;
- 2) con una **durata massima di 4 ore e TERMINE ALLE ORE 23.30.**

5. Taratura impianti

Per le attività già dotate del sistema fonometrico ed autorizzate in deroga sulla base delle precedenti disposizioni, queste dovranno unicamente comunicare, a mezzo PEC, entro il primo utilizzo, l'avvenuta nuova taratura dei propri apparati ai nuovi parametri ed orari. Il Comune si riserva, tramite ARPAE, di effettuare verifiche sulla conformità delle regolazioni degli apparati alla normativa richiamata nel presente Regolamento.

6. Impedimento allo svolgimento dei trattenimenti musicali

I trattenimenti musicali NON potranno svolgersi qualora:

1. non sia stata preliminarmente presentata al Comune ed approvata da ARPAE, idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
2. non siano state adempiute le prescrizioni dettate da ARPAE, per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

7. Interno del locale e pertinenze

Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale e negli spazi di pertinenza autorizzati dal Comune.

8. Diritti del Comune

Resta comunque ferma la **facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni o negare il trattenimento musicale**, in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico.

9. Animazione Vocale cd Vocalist

In entrambe le zone, l'animazione vocale (cd. "vocalist") **non è consentita**.

10. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre - Giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì)

*I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari **NON dotati di fonometro**, in occasione delle particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre, e nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì) possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici **FINO ALLE ORE 01.00** del giorno successivo. I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari con impianti elettroacustici **dotati del sistema di controllo fonometrico** potranno, altresì, **FINO ALLE ORE 3.30**, svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, ecc). Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.*

11. Esclusioni della disciplina

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo piccoli eventi senza la diffusione della musica; rimane **consentito l'utilizzo di unità microfoniche per le presentazioni di libri o iniziative a carattere culturale** così come le attività svolte in forma acustica ossia senza l'ausilio di impianti elettroacustici eccezion fatta per la disciplina degli orari di cui al presente Regolamento.

12. Applicazione della disciplina

La disciplina di cui al presente articolo si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) aziende agricole, ad eccezione del comma 10) valevole solo per i pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari;

Let. A) *Le attività artigianali e gli esercizi di vicinato devono altresì presentare una planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità nonché la V.I.A. redatta da tecnico abilitato;*

Let. B) *La documentazione relativa alla V.I.A. deve essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.*

| |
|---|
| ART. 6 STABILIMENTI BALNEARI |
|---|

1. Premessa

Gli orari, le giornate e le modalità di apertura degli stabilimenti balneari vengono stabiliti annualmente dall'Ordinanza Balneare Regionale e da quella Comunale, secondo gli indirizzi di programmazione dell'Ente Comunale. Il presente Regolamento stabilisce, in via subordinata all'apertura, gli orari di funzionamento delle attività di diffusione sonora.

2. Impianti di diffusione sonora per "musica di sottofondo", funzionamento TV o apparati radio e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Ferme restando le specificità declinate nel presente articolo, per la disciplina, la modulistica e le caratteristiche tecniche di tali impianti si rimanda all'art. 3.1 e 3.2;

L'utilizzo di impianti ed apparecchi elettroacustici di cui all'art. 3.1 - tecnicamente non idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le immissioni rumorose entro i limiti della classificazione acustica - è consentito per tutta la durata dell'apertura dello stabilimento;

Per tutti gli altri tipi di diffusori, tecnicamente e potenzialmente idonei al superamento di tutti i limiti, sia del DPCM 215/99 che ambientali del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica, valgono le prescrizioni e le limitazioni di cui all'art. 3.2;

Let. A) *La documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico deve essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.*

3. Svolgimento di trattenimenti musicali

Lo svolgimento di trattenimenti musicali (piano bar, concertini, DJ, ecc..) con impianti così come definiti dall'art. 3.2 "Apparati di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi" è consentito unicamente quale attività a carattere temporaneo di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 "Manifestazioni temporanee in sito occasionale" secondo le seguenti modalità:

Let. A) Fascia oraria DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30: è consentito lo svolgimento di trattenimenti musicali tutti i giorni;

Let. B) A prescindere dalle fasce orarie prescelte di cui alle successive lettere C) e D), il **NUMERO MASSIMO DI TRATTENIMENTI MUSICALI SETTIMANALI CONSENTITO** è il seguente:

- n. 2 per gli esercizi dotati di fonometro;
- n.1 per gli esercizi NON dotati di fonometro;

Lett. C) Fascia oraria DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 20.30 (fino alle ore 21.00 il sabato):

1. **stabilimenti dotati di fonometro:** è consentito lo svolgimento di massimo **2 trattenimenti musicali a settimana in GIORNI ANCHE CONSECUTIVI** con graduale abbassamento dei livelli sonori a partire dalle ore 20.00 (dalle ore 20.30 del sabato). Pertanto, dalle ore 20.30 (dalle ore 21.00 del sabato) i livelli sonori dovranno rientrare in quelli ordinari della classificazione acustica del sito;
2. **stabilimenti NON dotati di fonometro:** è consentito lo svolgimento di massimo **1 trattenimento musicale a settimana**, con graduale abbassamento dei livelli sonori a partire dalle ore 20.00 (dalle ore 20.30 del sabato). Pertanto, dalle ore 20.30 (dalle ore 21.00 del sabato) i livelli sonori dovranno rientrare in quelli ordinari della classificazione acustica del sito;
3. l'animazione vocale (cd. "vocalist") **non è consentita**.

Lett. D) Fascia oraria DALLE ORE 20.30 (dalle ore 21.00 il sabato) ALLE ORE 23.30 (alle ore 24.00 il sabato)

1. **stabilimenti dotati di fonometro:** è consentito lo svolgimento di massimo **2 trattenimenti musicali alla settimana in GIORNI ANCHE CONSECUTIVI** con graduale abbassamento dei livelli sonori a partire dalle ore 23.30 e con cessazione definitiva alle ore 24.00;
2. **stabilimenti NON dotati di fonometro:** è consentito lo svolgimento di massimo **1 trattenimento musicale a settimana**, non consecutivo con la settimana successiva, con cessazione definitiva alle ore 23.30;
3. l'animazione vocale (cd. "vocalist") **non è consentita**.

Per quanto riguarda i limiti e la definizione dei ricettori si rimanda alla sopra citata DGR 1197/2020 salvo per quanto riguarda il **limite di ricezione al pubblico che viene abbassato al valore LASmax = 102 dBA** in conformità al DPCM 215/99 da verificare in opera e da garantire attraverso l'uso di adeguati sistemi di limitazione automatici;

Lett. E) Non è consentito effettuare più trattenimenti musicali così come disciplinati alle lett. C) e D) nello stesso giorno indipendentemente se la durata oraria di questi rientra complessivamente nei tempi previsti dalla Tabella B. I valori limite e le condizioni ex Legge 217/2011 sono riferiti alla sola durata del trattenimento.

Lett. F) L'ASSETTO DELLO STABILIMENTO e L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ARREDI fissi e mobili, esistenti sull'intero spazio della concessione demaniale, NON DEVONO ESSERE MODIFICATI rispetto all'attività ordinaria e

non devono essere eseguiti interventi strutturali o allestimenti supplementari destinati specificatamente a favorire il ballo. Non devono essere installate recinzioni di qualsiasi tipo e strutture specificatamente destinate alla delimitazione per lo stazionamento del pubblico;

Let. G) I diffusori devono essere inequivocabilmente direzionati come fronte di emissione verso il mare oppure, su indicazione del tecnico acustico, in modalità maggiormente diffusa dall'alto rivolti verso terra qualora questo riduca l'impatto acustico verso i ricettori. Per l'utilizzo nei trattenimenti musicali di impianti elettroacustici diversi da quelli dell'art. 3.2, aventi caratteristiche tecniche ed emissive dei diffusori sonori potenzialmente idonee al superamento dei limiti del DPCM 215/99 e della classificazione acustica, questi dovranno essere in configurazione "fissa" e si dovrà installare il sistema di sorveglianza fonometrico;

Let. H) L'effettuazione di ogni trattenimento è subordinata alla previa presentazione di apposita **COMUNICAZIONE** attraverso lo "SPORTELLO TELEMATICO" del sito internet istituzionale del **Comune di Cervia** da effettuare **ALMENO 7 GIORNI PRIMA** dello svolgimento del trattenimento e corredata da idonea V.I.A.; eventuali rinunce andranno comunicate entro la stessa giornata;

Let. I) Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi 7 giorni, il gestore dello stabilimento balneare deve dare comunicazione tramite pec dello slittamento della data.

4. Giornate del 10 AGOSTO, 15 AGOSTO e NOTTE ROSA (serata del venerdì)

Nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto ed in occasione della Notte Rosa (serata del venerdì), i trattenimenti musicali di cui alla lett. D) anche se dal vivo (piano-bar, concertini e musica riprodotta con la presenza di disk jockey) sono consentiti fino alle ore 3.00 del giorno successivo; gli **stabilimenti dotati di fonometro** potranno svolgere tali trattenimenti **FINO ALLE ORE 3.30**: a partire dalle ore 3.00 dovranno ridurre progressivamente la diffusione sonora fino a totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 3.30. Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.

5. Attività di animazione e svago per bambini – Acquagym

Let. A) Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago, in periodo diurno, riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni nonché le attività di acquagym (rivolte sia ai bambini sia agli adulti). Tali attività potranno essere svolte unicamente con diffusori, anche mobili, tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui all'art. 2 del DPCM 215/99 nei seguenti orari: **DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 e DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00**;

Let. B) Le attività ludico-sportive (comportanti, ad esempio, fischi di arbitri, urla, schiamazzi, tifo da parte del pubblico) o altre attività di qualsiasi natura che creino particolare rumore dovranno cessare **ENTRO LE ORE 23.00**;

La disciplina di cui al presente articolo prevale ed integra quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Comunale.

ART. 7

STRUTTURE RICETTIVE

1. Impianti di diffusione sonora per "musica di sottofondo", funzionamento TV o apparati radio e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Let. A) *Gli esercizi ricettivi che effettuano diffusione musicale riservata alla sola clientela alloggiata, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle seguenti condizioni:*

1. per gli impianti di diffusione sonora per "musica di sottofondo", funzionamento TV o apparati radio, si rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche tecniche) all'art. 3.1;
2. Per gli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi di cui all'art. 3.2 - tecnicamente idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le immissioni rumorose entro i limiti del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica - si rimanda (a livello di disciplina,

modulistica e caratteristiche tecniche), all'art. 3.2 con la seguente specifica relativa agli orari di utilizzo:

- **DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30;**
- **DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00;**
- **DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30;**

Let. B) *La prescritta comunicazione si riferisce all'ipotesi di impianti che effettuano la diffusione sonora in esterno: la documentazione deve, ad ogni modo, poter essere resa su richiesta del Comune di Cervia e degli organi di controllo come previsto dal DPCM 215/99;*

Let. C) Per quanto riguarda le **strutture ricettive all'aperto** (campeggi, villaggi turistici), l'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il **limite orario delle 23.30**, qualora si riveli non idoneo durante la stagione.

2. Disciplina dei trattenimenti musicali

Let. A) *L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela **all'aperto** (intendendosi con tale terminologia l'area esterna pertinenziale della struttura ricettiva), con diffusori tecnicamente idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97, potrà svolgersi **UNICAMENTE 1 VOLTA A SETTIMANA**;*

Let. B) L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all'aperto di cui sopra quale attività a carattere temporaneo, di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 può svolgersi per un **MASSIMO DI 4 ORE** e **deve CONCLUDERSI ENTRO LE ORE 23.30** nel rispetto degli orari consentiti e preventivamente comunicati come le modalità di cui alla successiva lett. C);

Let. C) L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all'aperto è consentita previa presentazione di apposita **COMUNICAZIONE attraverso lo "SPORTELLO TELEMATICO" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia** da effettuare **ALMENO 7 GIORNI PRIMA** dello svolgimento del trattenimento e corredata da idonea V.I.A. Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi sette giorni, il gestore deve dare comunicazione tramite pec dello slittamento della data. Il Comune, come previsto dalla L.R. 15/01, ricevuta la comunicazione, si riserva di chiedere un parere di merito ad ARPAE;

Let. D) In deroga a quanto previsto dalla Tabella B, il giorno **10 AGOSTO, 15 AGOSTO ed in occasione delle NOTTE ROSA (serata del venerdì)** tale orario potrà essere protratto **FINO ALLE ORE 01.00** del giorno successivo. Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.

Let. E) La documentazione relativa alla VIA deve essere conservata in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99;

3. Attività di animazione e svago per bambini.

Let. A) Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni. Le attività di animazione potranno avvenire, per loro tutela, unicamente con diffusori fissi tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui al DPCM 215/99 ed è pertanto **VIETATO L'USO DI DIFFUSORI MOBILI con amplificatori incorporati e dispositivi di diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate** ad esclusione dei dispositivi portatili a batterie potenzialmente non idonee al superamento dei limiti del DPCM 215/99;

Let. B) Il gestore dovrà comunicare tali attività di animazione e svago tramite lo **"SPORTELLO TELEMATICO"** del sito internet istituzionale del Comune di Cervia **ALMENO 7 GIORNI PRIMA** dello svolgimento dell'attività medesima;

Let. C) L'attività di animazione e svago per bambini è ammessa nelle seguenti fasce orarie:

- **DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30;**
- **DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00;**
- **DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30**

ART. 8

ALTRE ATTIVITA' CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI

Let. A) Le attività (sale gioco - piscine - acquascivoli e spettacoli viaggianti) che effettuano diffusione musicale, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle medesime condizioni dettate per gli impianti elettroacustici in uso agli esercizi pubblici di cui all'art. 3.1 e 3.2 fatto salvo quanto di seguito specificato relativamente agli orari;

Let. B) I **CAMPI GIOCO** (es, calcetto, campi da tennis e paddle e similari) devono osservare il seguente orario di utilizzo di impianti di diffusione sonora:

- dal 1 Aprile al 30 Settembre, dalle ore 09.00 alle 23,30;

- dal 1 Ottobre al 31 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

Let. C) I campi gioco dove sono presenti attrezzature quali piscine ed acquascivoli dovranno spegnere gli impianti elettroacustici alle ore 23.30;

Let. D) Per i giochi posti all'esterno dei locali deve essere disattivata ogni fonte di emissione sonora dalle ore 13:30 alle ore 16.00 e dalle ore 23.30 sino all'apertura del giorno successivo, e comunque non prima delle ore 8.00;

Let. E) Negli orari dalle ore 13.30 alle ore 16.00 nonché dalle ore 23.30 e sino all'apertura del giorno successivo e comunque non prima delle ore 8.00, è impedito l'utilizzo dei seguenti giochi: calcio balilla, ping-pong, bowling, pugnotmetro, piastra, torre sonora e quanti dotati di impianti sonori, posti all'esterno dei locali;

Let. F) Nei campi gioco, l'uso degli amplificatori sonori per le comunicazioni ai clienti e la diffusione di musica di sottofondo è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 23.30 nel rispetto dei limiti del DPCM 14/11/97;

Let. G) Limitatamente alle **sale attrazioni**, a seguito di presentazione di apposita istanza, possono essere concesse deroghe all'orario di chiusura sino, al massimo, alle ore 04.00, a condizione che l'attività e la diffusione sonora siano svolte esclusivamente all'interno di un locale completamente chiuso e adeguatamente insonorizzato, con valutazione di impatto acustico;

Let. H) Nel periodo dal 1° al 31 agosto, nei siti individuati in Tabella A ai sensi della DGR 1197/2020, alla sala attrazioni può essere concessa proroga per attività e diffusione sonora esterna per gli apparati ludici sino alle ore 24.00 previa comunicazione e con valutazione di impatto acustico;

Let. I) Giostre - attrazioni viaggianti - Luna Park: gli impianti elettroacustici utilizzati dalle singole attività dovranno essere conformi al DPCM 215/99 e **CESSARE QUALSIASI EMISSIONE MUSICALE ENTRO LE ORE 23.30**. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di inibire l'utilizzo degli impianti elettroacustici in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico;

Let. J) Per tutte le attività elencate al presente articolo, è **vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati**;

Let. K) Per le attività (pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali) che necessitano di **COMUNICAZIONI DI SERVIZIO** le stesse sono consentite all'interno della

seguente fascia oraria: **dalle ore 10.00 alle ore 13.00**, e **dalle ore 16.00 alle ore 22.00** nel rispetto della classificazione acustica.

ART. 9

INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA DISPOSITIVI PORTATILI

Let. A) In tutto il territorio comunale è **VIETATO L'UTILIZZO DI MEGAFONI O ALTRI ELEMENTI RUMOROSI PORTATILI** elettronici e non, anche durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;

Let. B) Fatto salvo quanto specificatamente previsto agli articoli precedenti, **in tutto il territorio comunale è vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati e dispositivi di diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate.**

ART. 10

COMUNICAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di trattenimento musicale nel rispetto delle prescrizioni, così come assunte nel presente Regolamento è **da effettuarsi attraverso lo "Sportello Telematico" del sito internet istituzionale del Comune di Cervia ALMENO 7 GIORNI PRIMA dell'inizio dell'attività;**

Gli esercizi che hanno richiesto ed utilizzato negli anni precedenti il sistema di vigilanza fonometrica (cd. fonometro), per dismettere l'utilizzo dello strumento e successivo utilizzo dell'impianto senza fonometro dovranno produrre idonea comunicazione e valutazione d'impatto acustico con verifica in loco di Arpae per verificare l'effettivo rispetto della normativa acustica.

ART. 11

DEROGHE

In presenza di **particolari occasioni ed eventi di interesse pubblico e di prestigio aventi forte richiamo turistico e rilevanza mediatica** i quali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione porteranno un contributo concreto alla promozione della località, resta salva la facoltà per la Giunta, tramite propria deliberazione, di adottare deroghe all'orario e alla tipologia di attività di cui al presente Regolamento.

ART. 12

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le attività di controllo sono esercitate dal Comune e da Arpae ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale 15/01.

ART. 13

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Gli Enti deputati ai controlli, nel rispetto delle rispettive competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento e delle norme regionali e nazionali in materia di inquinamento acustico.

Let. A) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 100,00 a € 500,00 - pmr. € 166,00:**

- Art. 3.1 lett. C), 3.2 lett. B)
- Art. 4.1 lett. A)
- Art. 5.5, 5.12 lett. B)
- Art. 6.2 lett. A), 6.3 lett. I)
- Art. 7.1 lett. B), 7.2 lett. E)

Let. B) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 50,00 a € 500,00 - pmr. € 100,00:**

- Art. 8 lett. K)
- Art. 9 lett. A), B)

Let. C) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 250,00 a € 3.000,00 - pmr. € 500,00:**

- Art. 3.1 lett. A) e lett. B), 3.2 lett. A), lett. D) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lett. E)
- Art. 4.1 lett. B), 4.2 lett. A) nn. 1, 2, 5
- Art. 5.1, 5.6 nn. 1, 2, 5.7, 5.12 lett. A)
- Art. 6.3 lett. F), G), H)
- Art. 7.2 lett. C), 7.3 lett. A), B)
- Art. 8 lett. A), J)

Let. D) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 300,00 e € 3.000,00 - pmr. € 600,00**

- Art. 3.2 lett. C)
- Art. 4.2 lett. A3)
- Art. 5.3 lett. A), lett. B2), 5.4 lett. A2), lett. B2), 5.9, 5.10
- Art. 6.3 lett. A), lett. C), lett. D), 6.4, 6.5 lett. A), B)
- Art. 7.1 lett. A2), lett. C), 7.2 lett. B), D), 7.3 lett. C)
- Art. 8 lett. B), C), D), E), F), G), H), I)

Let. E) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa **da € 500,00 e € 3.000,00 - pmr. € 1.000,00**

- Art. 5.3 lett. B1), 5.4 lett. A1), B1)
- Art. 6.3 lett. B), lett. E),
- art. 7.2 lett. A)

Let. F) Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento **non espressamente richiamate**, fatta salva l'applicazione delle norme regionali e nazionali in materia di inquinamento acustico, **si applicherà la sanzione di € 200,00.**

ART. 14

SANZIONI ACCESSORIE

*Per l'applicazione delle sanzioni accessorie sarà valutata come recidiva la violazione di punti, anche diversi, dello stesso articolo che imponga comportamenti o divieti, ripetuta per un minimo di due volte in giornate diverse **nell'arco di 24 mesi.***

Pertanto, nel caso in cui vengano violati più volte i comportamenti sanzionati dal medesimo articolo, verranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:

I) Per quanto attiene alle violazioni di cui all'art. 3.2, art. 4 e art. 5 del presente Regolamento, in caso di **SECONDA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** - oltre alla sanzione pecuniaria - è prevista l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per **5 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

A partire dalla **TERZA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** verrà disposta:

- a) per chi non è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro;
- b) per chi è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per **15 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di **QUARTA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per **30 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

II) Relativamente agli stabilimenti balneari regolati all'art. 6 del presente Regolamento relativo agli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi, in caso di **SECONDA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** è prevista - oltre alla sanzione pecuniaria - l'**inibizione all'uso degli impianti elettroacustici** per **5 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

A partire dalla **TERZA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** verrà disposta:

- a) per chi non è dotato di fonometro: l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro;
- b) per chi è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per **15 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di **QUARTA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** verrà disposta l'**inibizione all'uso degli impianti elettroacustici** per **30 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

III) Relativamente alle **strutture ricettive** regolate all'art. 7, laddove venga accertata la violazione, in caso di **SECONDA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** oltre alla sanzione pecuniaria - è prevista l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per **5 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

A partire dalla **TERZA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** verrà disposta:

- a) per chi non dotato di fonometro: l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro;
- b) per chi è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per **15 GIORNI** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

*In caso di **QUARTA VIOLAZIONE nell'arco di 24 mesi** verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.*

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

IV) Per tutte le attività sopra menzionate, nel caso di evidenti abusi nell'uso di strumenti sonori, l'Amministrazione Comunale può riservarsi di imporre l'installazione del sistema di misurazione dei livelli sonori fonometro, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio applicato.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Il presente sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza Sindacale n. 6/2025 "*Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel Comune di Cervia*";

ALLEGATI (parte integrante e sostanziale del presente Regolamento)

- **Allegato 1:** Requisiti minimi del sistema integrato di sorveglianza fonometrico. Descrizione del sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. Fonometro);
- **Allegato 2:** Identificazione delle zone del territorio ricadenti nella ZONA A. Le restanti parti del territorio ricadono, di conseguenza, nella ZONA B;
- **Allegato 3:** Tabelle e riferimenti per le attività temporanee – estratto DGR 1197/2020;

Allegato 1 – REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA FONOMETRICO

Descrizione sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (c.d. Fonometro).

Il sistema di registrazione dei livelli deve essere in grado di rilevare i livelli emessi dall'impianto elettroacustico e gli orari di utilizzo dello stesso, registrarli, inviarli all'Amministrazione Comunale, inviare comandi all'impianto elettroacustico per lo spegnimento automatico; deve inoltre poter gestire tutto il sistema con una allarmistica tramite e-mail per segnalare eventuali superamenti di orario, decibel, guasti o manomissioni.

La sonda del registratore (microfono) deve essere dotata di un sistema di bloccaggio tramite piombatura (da effettuarsi dalla Polizia Locale a seguito della verifica di corretto funzionamento), così da garantire il riconoscimento di eventuali manomissioni o scollegamenti della sonda e del registratore stesso; inoltre deve poter rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno due giorni tramite una batteria interna e segnalando con il sistema di e-mail automatica l'anomalia.

Il sistema deve essere dotato di scheda comandi per lo spegnimento automatico, la quale deve essere in grado di fornire almeno quattro azionamenti pilotando autonomamente il sistema di limitazione dell'impianto elettroacustico, ottenendo così la possibilità di gestire, oltre allo spegnimento e riaccensione, anche due eventuali livelli di taratura configurabili in virtù dell'orario con la certezza dei livelli impostati e richiamati automaticamente dal sistema.

Il sistema, tramite un PC con software dedicato, deve comunicare con il registratore di livelli leggendo frequentemente i dati dal Registratore di livelli e compilando il file (nei formati sotto indicati) ed ogni ora deve essere caricato sul server del Comune tramite FTP (per tale procedura si consiglia una linea ADSL sempre connessa, in quanto il sistema dovrà poter accedere continuamente ad Internet per inviare i dati o le segnalazioni tramite e-mail) ove sono riportati i dati utili agli organi di controllo riferiti all'utilizzo degli impianti elettroacustici di ogni attività.

Il programma deve essere in grado, inoltre, di gestire vari tipi di allarmi, oltre a quelli di superamento dell'orario di chiusura impostato e di superamento dei livelli impostati, l'incongruenza fra i livelli misurati ed il segnale dell'impianto elettroacustico rispetto alla taratura, eventuali manomissione e/o guasti facilitando così il lavoro di verifica agli accertatori.

Il PC deve essere dotato di un sistema di mantenimento dell'orario corretto, reperendolo tramite un servizio di orario sincronizzato all'orario satellitare ove tutti rispettano l'orario al minuto; lo stesso deve essere utilizzato per determinare gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto elettroacustico, per i LOG interni e per i comandi della scheda di comando per lo spegnimento automatico; inoltre questi programmi devono essere dotati di Password di protezione per la modifica e/o la chiusura degli stessi e funzionare autonomamente all'avvio del PC senza necessità di alcuna interazione; esso deve rimanere sempre acceso durante tutto il periodo di attivazione (anche durante gli orari di chiusura, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate): sono concesse eventuali brevi sospensioni esclusivamente per manutenzione, aggiornamenti o verifiche tecniche approfondite da parte dell'installatore o dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le sospensioni o le inattività del sistema per un tempo prolungato (oltre le 48 ore) devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli Organi coinvolti (vedi indirizzi e-mail di allarme: fonometro@comunecervia.it).

All'impianto audio deve essere collegata una sonda in grado di stabilire con assoluta certezza se vi sia o meno attività musicale tramite lo stesso (ovvero diffusione di suoni): tale procedura deve essere svolta rilevando la presenza di segnale audio alle casse più esterne e rilevanti o agli amplificatori delle stesse tramite collegamento fisico diretto senza commutatori, selettori o regolatori; questi dati devono essere salvati all'interno del sistema per almeno dodici mesi con cadenza di almeno un minuto.

Per effettuare lo spegnimento automatico si dovrà intervenire sul sistema di limitazione ove, in base alla tipologia dello stesso, verranno richiamate automaticamente delle impostazioni preconfigurate (qualora si tratti di processore digitale con preset richiamabili) o eventualmente spegnendolo qualora vi siano sistemi analogici (ma solo se allo spegnimento cessa completamente l'uscita audio).

Le attività che si dotano per la prima volta del sistema di misurazione di cui alla presente e non hanno un proprio impianto elettroacustico ed installazione fissa ma svolgono solo musica dal vivo o riprodotta con impianti di proprietà degli artisti che si esibiscono, potranno installare anche solo il microfono (misuratore, c.d. fonometro) con computer dedicato e sistema di trasmissione dei dati all'Amministrazione Comunale sopra descritto, quindi anche senza sistema di spegnimento automatico.

Le soglie di allarme dovranno essere distinte con due impostazioni, in base alla tipologia di trattenimento comunicato all'Amministrazione Comunale si dovrà impostare una soglia per le giornate in cui si effettuano i trattenimenti a carattere temporaneo previsti dalla Valutazione d'Impatto Acustico ed approvati da Arpae; mentre per tutte le altre giornate la soglia che rispetti i limiti della classificazione acustica approvata (ad essi verrà aggiunta una tolleranza stabilita da Arpae).

Per quest'ultima configurazione e nuove installazioni sarà concesso - di concerto con Arpae e l'Amministrazione - un congruo tempo tecnico per il settaggio degli impianti e, comunque, potranno svolgersi intrattenimenti come da Ordinanza.

Scheda tecnica componenti:

- Microfono a condensatore con risposta in frequenza da 20 a 20.000hz ed un range di lettura da 60 a 120db, posizionato vicino al diffusore più rilevante e nella direzione del ricettore più sensibile (la posizione esatta deve essere definita dal Tecnico Arpae).
- Registratore di livelli sonori con pesatura A, con Leq T e LSmax, archivio interno in grado di contenere un minimo di 60 gg di misure con campionamento ad 1', batteria interna per rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno 5 gg.
- Scheda con almeno 4 relè per spegnimento automatico dotata di contatti NA e NC, controllabile dal PC tramite protocollo di comunicazione.
- PC in grado di leggere i dati dal registratore di livelli e di compilarli in un file come segue: AAAA-MM-GG-HHmm.ext dove:
AAAA è l'anno (es. 2021),
MM è il mese (es. 05 per maggio),
GG è il giorno (es. 07 per il giorno 7),
HH è l'ora di invio (es. 00 per mezzanotte), mm sono i minuti (es. 30),
ext è l'estensione che identifica il formato del file (es. PDF, XLS, ...).

Ad esempio, per un invio di un pdf effettuato il 09/05/2021 alle ore 22:05 il nome del file sarà 2021-05- 09-2205.pdf: il file che viene inviato deve essere leggibile con applicazioni già

presenti presso l'Amministrazione Comunale (es. PDF, file di Microsoft Office o OpenOffice, ...) e non deve richiedere ulteriori elaborazioni di importazione né tantomeno essere leggibile solamente mediante software del proprietario della Società che produce il fonometro.

Inoltre, il file deve essere di facile comprensione e deve mostrare in modo chiaro gli orari e i livelli di emissione sonora prodotti (sia $L_{eq T}$ e L_{Smax} ad ogni minuto) e l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici; il file deve contenere la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo che va dal tempo intercorso dal precedente invio al momento dell'invio corrente, il nome dell'Attività con il numero di serie del registratore di livelli e le soglie impostate.

- PC dedicato in grado di leggere, tramite cavi collegati direttamente all'impianto audio (nel caso di impianti dotati di più diffusori dovrà essere collegato al sistema di amplificazione dei diffusori più rilevanti per l'impatto acustico e su almeno due differenti linee), per rilevare la presenza o assenza di attività musicale svolta dall'impianto stesso e memorizzare il dato per almeno un anno.
- Orario sincronizzato automaticamente con l'orario satellitare uguale per tutti coloro che hanno il sistema installato con un errore inferiore ad un minuto.
- Gestione di tutti gli allarmi (come superamenti di livelli e/o orari impostati, manomissioni e/ o guasti e coerenza rispetto alla taratura) tramite LOG interno ed e-mail ad almeno 10 utenti (l'indirizzo PEC dell'attività e l'indirizzo fonometro@comunecervia.it dovranno essere sempre presenti; inoltre potranno essere aggiunti altri indirizzi per conto dell'attività stessa, come l'utilizzatore degli impianti ed il tecnico *installatore*).
- Gestione tramite LOG interno di eventuali errori o malfunzionamenti e della modifica delle eventuali configurazioni del sistema.
- Taratura dell'impianto elettroacustico e del sistema di limitazione effettuata del Tecnico in Acustica atto ad ottenere il rispetto dei limiti ambientali: tale livello determina il valore corrispondente al misuratore installato il quale viene impostato come soglia dal Tecnico installatore.



Allegato 3 - TABELLE E RIFERIMENTI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Estratto DGR 1197/2020

I Comuni **provvedono a definire** una specifica tabella del tipo A o tipo B **per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni** in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, **sia sulla base dell'utilizzo storico**, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle Segnalazioni di Arpae, ecc. L'indicazione della durata massima degli eventi da riportare nelle singole tabelle di tipo A e di tipo B deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Su tutto il territorio comunale si applica la seguente Tabella B:

| <i>Tipo di manifestazione</i> | <i>Afflusso atteso</i> | <i>numero max di giorni per sito</i> | <i>Durata</i> | <i>Limite in facciata LAeq</i> | <i>Limite in facciata LaSlow</i> | <i>Limite al pubblico LASmax</i> | <i>Limite orario</i> |
|---|------------------------|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Concerti all'aperto</i> | > 1000 | 6 (non consecutivi) | 4h | 95 | 100 | 108 | 24:00 |
| <i>Concerti al chiuso (nelle strutture dedicate agli spettacoli, a d es. palazzetto dello sport)</i> | > 1000 | 12 | 4h | 70 | 75 | 108 | 24:00 |
| <i>Concerti all'aperto</i> | > 200 <1000 | 10 (non consecutivi) | 4h | 85 | 90 | 108 | 24:00 |
| <i>Discoteche e similari all'aperto</i> | > 200 | 10 (max 2 volte a settimana non consecutivi) | 4h | 70 | 75 | 108 | 24:00 |
| <i>Attività musicali all'aperto, quali ad es. pianobar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.</i> | < 200 | 30 (max 2 volte a settimana non consecutivi) | 4h | 70 | 75 | 108 | 24:00 |
| <i>Attività musicali al chiuso, quali ad es. pianobar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc</i> | < 200 | 30 (max 2 volte a settimana non consecutivi) | 4h | 70 | 75 | 108 | 24:00 |

Per le aree identificate quali "siti dedicati alle manifestazioni temporanee" di cui alla DGR 1197/2020 si applica per i valori limite in deroga alla Classificazione Acustica la seguente Tabella A, nelle modalità previste dall'art 4, per gli esercizi dotati del sistema fonometro. Tale condizione vale per il periodo/sito stabilito (vedi allegato n. 2).

| SITO | Affluenza | numero max di giorni | Durata | Limite in facciata LAeq | Limite in facciata Laslow | Limite LASmax per il pubblico | Limite orario |
|--------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Afflusso | | | | | | |
| Da Ordinanza | Atteso > 300 persone | // | 4h | 70 | 75 | 108 | 01:00 |
| | | | | | | | |